

RIORDINO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.

Le novità introdotte dal Decreto Sicurezza

Sommario: 1. Premessa – 2. Gli anni dal 2010 al 2017 – 3. Il nuovo regolamento di organizzazione – 4. Le modifiche, in materia di organizzazione e di personale, introdotte dal Decreto Sicurezza. Il Decreto Sicurezza e la deroga ai limiti di spesa.

1. Premessa

L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (*ANBSC*) è stata istituita con il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, le cui statuizioni sono poi confluite nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice Antimafia*).

L'Agenzia, ente di diritto pubblico con personalità giuridica, dotato di autonomia organizzativa e contabile, è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno; nella fase di costituzione dell'Ente, la sede principale è stata stabilita a Reggio Calabria.

L'istituzione dell'Agenzia è il punto di arrivo di un più complessivo processo di ampliamento degli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso iniziato con la legge 13 settembre 1982, n. 646 (*Rognoni – La Torre*), che ha introdotto misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca dei beni illecitamente acquisiti dai soggetti destinatari di misure di prevenzione personali. In seguito, la legge 7 marzo 1996, n. 109, ha disciplinato la fase gestionale successiva alla confisca dei beni, consentendone l'uso sociale. Ulteriori norme hanno modificato o integrato negli anni singoli aspetti della materia, ma senza un organico disegno riformatore, fino all'istituzione, nel 2010, dell'*ANBSC*, subentrata all'Agenzia del demanio nella titolarità delle competenze relative alla gestione ed alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, dopo l'esperienza del Commissario straordinario del Governo.

L'amministrazione di tali beni ha assunto un rilievo sempre maggiore nel tempo, dovendo assicurare non solo la conservazione, ma anche e soprattutto la redditività dei beni acquisiti.

I compiti dell'Agenzia si sono evoluti negli anni adeguandosi al mutare delle norme: attualmente, nella hhb l'*ANBSC* svolge, sin dal sequestro, compiti di ausilio dell'A.G. nell'amministrazione dei beni, anche per agevolarne l'assegnazione provvisoria, mentre dal provvedimento di confisca di secondo grado, ne assume l'amministrazione che prosegue, nella fase *c.d.* "amministrativa", dopo la confisca definitiva fino alla destinazione e alla

consegna del bene; l'azione dell'Agenzia prosegue, poi, anche oltre, la consegna in funzione del monitoraggio sull'utilizzo dei beni a garanzia dell'effettivo riutilizzo sociale dei patrimoni mafiosi, affinché il compito istituzionale svolto si concretizzi in una reale percezione della presenza dello Stato nel territorio.

L'intento del legislatore alla base dell'istituzione dell'Agenzia è stato quello di introdurre un'amministrazione dinamica dei patrimoni confiscati capace di snellire e velocizzare la fase di destinazione degli stessi, in stretta e continua collaborazione con l'Autorità giudiziaria, al fine di superare le carenze emerse dall'adozione della precedente metodologia di gestione.

Tale ratio viene quindi declinata in una molteplicità di interventi funzionali alla destinazione che includono numerosi ambiti: dall'acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla completa conoscibilità del bene e del suo stato al superamento delle criticità che spesso ostacolano o rallentano la restituzione alla collettività dei patrimoni mafiosi, dal supporto agli enti legittimati a richiedere le destinazioni all'affiancamento delle iniziative che possono coadiuvare la positiva determinazione degli stessi.

2. Gli anni dal 2010 al 2017.

A fronte delle molteplici e complesse competenze affidate dal legislatore all'Agenzia, la norma istitutiva aveva previsto un organico di n. 30 unità, comprese le figure dirigenziali, con l'impiego di personale proveniente da altre amministrazioni (Agenzia del demanio ed enti territoriali), rimettendo la disciplina di dettaglio ad un regolamento di organizzazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235.

L'esiguità della dotazione organica iniziale è apparsa da subito evidente, se confrontata con quella del precedente ente gestore, l'Agenzia del demanio; a ciò sono riconducibili i diversi interventi normativi che si sono succeduti, nel tempo, finalizzati all'implementazione ed al potenziamento della dotazione organica del personale dell'ANBSC.

Un primo intervento, a tale riguardo, è quello contenuto nel decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, per garantire il potenziamento dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, ha previsto la possibilità di istituire sedi secondarie e attribuito all'ANBSC nuove risorse finanziarie da impiegare per la remunerazione di personale in comando o distacco e per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.

Successivamente, è intervenuta la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (*Legge di stabilità 2013*) allo scopo di rendere più efficiente l'Agenzia, scontando, tuttavia, le note esigenze di contenimento della spesa pubblica, che in quel momento non consentivano di stanziare ulteriori risorse a regime (*cf.* art. 118 del decreto legislativo n. 159 del 2011).

Infatti, la citata legge n. 228 del 2012 con l'introduzione nel decreto legislativo n.159 del 2011 dell'art. 113-*bis*, nel confermare la dotazione organica in n. 30 unità complessive, autorizzava l'ANBSC ad avvalersi di un contingente

“*extraorganico*” di 100 unità di personale civile e militare, delle qualifiche dirigenziali e non. Si prevedeva che tale personale operasse presso l’ANBSC in posizione di comando o distacco (per gli appartenenti della carriera prefettizia in fuori ruolo), con oneri a carico delle Amministrazioni di appartenenza per quanto concerne il trattamento economico fisso e continuativo e dell’Agenzia relativamente agli emolumenti accessori.

Questa soluzione ha, tuttavia, ben presto evidenziato taluni limiti connessi alla necessità di disporre di personale con professionalità dotate di competenze di tipo manageriale in materia di gestione e valorizzazione dei processi aziendali e patrimoniali, in considerazione della peculiare attività ad essa demandata.

Tali criticità, peraltro, sono state ampiamente rilevate anche dalla Corte dei Conti che, con deliberazione n. 5/2016/G del 9 giugno 2016 nell’evidenziare le difficoltà ed inefficienze connesse alla gestione degli immobili - quali incomplete procedure nella fase giurisdizionale del sequestro e della confisca e difficoltà inerenti l’utilizzazione del bene confiscato, lentezza nei processi e impossibilità di quantificare il valore dei beni confiscati, mancata realizzazione di un archivio informatico nel quale riversare dati ed informazioni riguardanti i beni confiscati - ha riscontrato nella carenza di personale qualificato in servizio presso l’Agenzia, uno dei motivi principali che hanno determinato le suddette problematiche.

Per sopperire a tali evidenti carenze funzionali, è poi intervenuta la legge 17 ottobre 2017, n. 161 che, modificando il decreto legislativo n. 159 del 2011, ha delineato un modello organizzativo più solido sotto il profilo delle risorse umane e con maggiori duttilità professionali nonché la legge dicembre 2017, n. 205 (*Legge di bilancio 2018-2020*)

Infatti, la citata legge n. 161 del 2017, nel ridefinire le funzioni dell’Agenzia, con l’articolo 29 ha modificato l’art.113-*bis* del Codice antimafia e rideterminato la dotazione organica dell’Agenzia in n. 200 unità, rinviando ad un nuovo regolamento di organizzazione la definizione del modello organizzativo.

Tale norma, ad invarianza di spesa, ha previsto la copertura delle ulteriori n. 170 unità di personale con il ricorso alle procedure di mobilità ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Con tale procedura, il posto in organico nell’amministrazione di provenienza viene soppresso al passaggio del personale nei ruoli dell’Ente, con il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell’Agenzia stessa, assicurando così il rispetto del principio dell’invarianza della spesa a carico della finanza pubblica.

La medesima norma ha, inoltre, stabilito la permanenza del personale già in servizio presso l’Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo fino al completamento di tali procedure, senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di appartenenza e che, in presenza di professionalità specifiche ed adeguate, l’inquadramento dello stesso personale nei ruoli

dell'Agenzia, previa istanza, secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione dell'Ente.

Tale ultima disposizione riconosce al personale già in servizio una posizione di priorità ai fini dell'inquadramento nei nuovi contingenti dell'Agenzia ribadendo, con l'ultimo periodo del comma 3 del citato articolo 113-*bis*, che il passaggio al nuovo Ente determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia medesima.

Il citato articolo 29 ha, ancora, disposto la possibilità per il Direttore dell'Agenzia di stipulare contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.

La stessa legge ha, inoltre, rimodulato gli assetti territoriali dell'ANBSC - spostando la sede principale in Roma e contemplando una sola sede secondaria a Reggio Calabria – caducando il regime speciale dei comandi/distacchi e prevedendo la possibilità di attribuire fino a 10 incarichi speciali di natura dirigenziale a personale in comando, distacco e fuori ruolo, con regime del trattamento economico in parte speciale.

Tuttavia, la rimodulazione delle sedi e l'assenza di una pertinente disciplina transitoria ha palesato immediatamente un'intrinseca criticità sotto il profilo del mantenimento dei livelli di operatività raggiunti e dell'assunzione delle più ampie funzioni di ausilio e supporto alle Autorità Giudiziarie dal momento del sequestro.

Parallelamente, il venir meno del regime di favore precedentemente previsto non avrebbe consentito di sostenere l'aliquota di posizioni di comando, distacco e fuori ruolo in essere.

Su tali aspetti pure è intervenuta la legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha previsto, fino all'adeguamento della dotazione organica, il mantenimento delle sedi già istituite e la prosecuzione del precedente regime di comandi, distacchi e fuori ruolo.

3. Il nuovo Regolamento e di organizzazione

Alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 161 del 2017, è stato adottato il nuovo Regolamento dell'Agenzia, che ha delineato un modello organizzativo più solido e strutturato sotto il profilo della dotazione organica, ma funzionalmente più flessibile, in grado di rispondere, con efficacia e tempestività, alle diverse istanze connesse alla delicata attività istituzionale e agli obiettivi ad essa assegnati.

Il nuovo Regolamento è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, n. 119 e reca la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'ANBSC, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del 1988, il Regolamento specifica, in sintesi:

- al *Capo I (Oggetto e principi)*, la disciplina del reclutamento, dello sviluppo e della formazione del personale, delineando la macrostruttura dell'Agenzia, in attuazione delle disposizioni istitutive e nel rispetto della normativa generale sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche nonché i principi a cui si ispira l'organizzazione e il funzionamento interno dell'Agenzia;

- al *Capo II (Organizzazione)*, la struttura organizzativa dell'Agenzia, articolata in Direzioni generali (cui sono preposti dirigenti di livello dirigenziale generale), Uffici di livello dirigenziale non generale e Servizi (strutture organizzative di natura non dirigenziale cui possono essere preposte unità organizzative). Per l'attuazione di progetti di durata definita, è inoltre previsto che il Direttore possa istituire strutture di missione temporanee di livello dirigenziale o unità di progetto, di natura non dirigenziale. Vengono, altresì, individuate le specifiche Direzione generali (che passano da 1 a 4) e le relative declaratorie di compiti e funzioni; definiti gli uffici di *staff* del Direttore dell'Agenzia (segreteria tecnica e relazioni esterne e comunicazione); disciplinate le modalità di svolgimento delle funzioni vicarie rispetto al Direttore dell'Agenzia nonché il principio di sostituzione sia fra i dirigenti generali che fra i dirigenti;

- al *Capo III (Personale)*, in particolare, la dotazione organica prevista in n. 200 unità, secondo la ripartizione per qualifiche e unità contenuta nelle due tabelle allegate al Regolamento, relative al personale dirigenziale e non dirigenziale, rimettendo ad un apposito provvedimento del Direttore l'istituzione dei rispettivi ruoli. Vengono inoltre istituiti, sia per il personale dirigente che non dirigente, ai sensi del relativo *CCNL Funzioni Centrali – Sezione Ministeri*, due distinti fondi le cui risorse, destinate alla remunerazione del trattamento economico accessorio del personale legato alla *performance* ed ai risultati/obiettivi raggiunti, sono quantificate dal Direttore dell'Agenzia nel rispetto dei vincoli di bilancio e di finanza pubblica:

- al *Capo IV (Norme transitorie, finanziarie e finali)*, la previsione che, fino all'adeguamento della dotazione organica prevista dall'art.113-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, si applichi la disciplina prevista dall'art. 1, commi 291 e 292, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (procedure di reclutamento del personale e continuità operativa delle sedi secondarie di Reggio Calabria, Napoli, Palermo e Milano) e l'attuazione del Regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Lo scopo principale del nuovo Regolamento è quello di assicurare una *governance* all'Agenzia più rispondente ai compiti ad essa affidati attraverso il potenziamento della struttura organizzativa dell'Ente, che possa produrre effetti positivi indiretti anche nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella gestione ed

amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, quali, ad esempio: Autorità giudiziaria inquirente e requirente; organismi di diritto comunitario e/o internazionale; amministratori giudiziari e coadiutori dell'ANBSC; pubbliche amministrazioni (centrali e territoriali) nazionali e comunitarie; cittadinanza; imprenditoria privata; enti del terzo settore, del mondo dell'associazionismo ed in generale di tutti i potenziali destinatari di beni sequestrati e confiscati.

Sono state previste, pertanto, quattro strutture di livello dirigenziale generale, - anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 192, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - che ha escluso l'Agenzia dall'applicazione della norma generale di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - cui sono preposti dirigenti generali, alle quali sono affidate le seguenti gestioni: affari generali e del personale; beni mobili e immobili sequestrati e confiscati; aziende e beni aziendali sequestrati e confiscati; gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali. Strategica è la scelta di individuare un apposito dirigente generale avente un ruolo chiave nella gestione dei patrimoni aziendali e societari confiscati, la cui amministrazione deve ritenersi quella storicamente connotata da maggiori criticità.

Sono, altresì, previsti 15 uffici di livello dirigenziale non generale incaricati di coordinare e di presidiare gli ambiti operativi riconducibili alle suddette strutture di livello dirigenziale generale.

4. Le modifiche, in materia di organizzazione e di personale, introdotte dal Decreto Sicurezza.

I numerosi interventi legislativi, come da ultimo le modifiche al decreto legislativo n. 159 del 2011 (*Codice antimafia*) previste dagli articoli 37, 37-bis, 38 e 38-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 132/2018, confermano la tendenza degli ultimi anni verso il potenziamento della struttura dell'Agenzia.

Vanno in questa direzione le nuove regole in materia di reclutamento del personale e di trattamento economico dello stesso, le deroghe alle norme di contenimento della spesa pubblica nonché le modifiche alle modalità di stipulazione delle convenzioni con altri enti per l'assolvimento dei propri compiti.

In particolare, l'art. 37, nel ribadire che l'ANBSC, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha confermato la collocazione della sua sede principale a Roma, prevedendo che l'Ente, nei limiti delle risorse ordinarie di bilancio, in relazione a particolari esigenze, possa istituire massimo quattro sedi secondarie nelle Regioni ove siano presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati. Tale disposizione rappresenta un essenziale strumento

di garanzia dell'operatività dell'ANBSC, in considerazione della tipologia di attività svolta su tutto il territorio nazionale.

Per consentire alla nuova struttura potenziata dell'Agenzia di fronteggiare con maggiore efficacia i gravosi compiti di amministrazione e destinazione degli oltre 40 mila beni sequestrati e confiscati, costituiti da immobili, aziende e beni mobili, le modifiche apportate all'art. 113-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011 hanno previsto che l'incremento di n. 170 unità della dotazione organica, già individuato dalla previgente normativa, avvenga con il reclutamento di n. 100 unità attraverso le procedure di mobilità di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 *e s.m.* e per le restanti n. 70 unità l'attivazione di procedure selettive pubbliche, consentendo così all'Agenzia, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, di selezionare personale con le professionalità necessaria all'espletamento della sua particolare "mission" istituzionale, di difficile reperibilità presso altre pubbliche amministrazioni.

Si tratta di uno o più profili individuati nell'ambito della terza area funzionale a cui sono attribuite funzioni specialistiche richiedenti elevata competenza, iniziativa e capacità, quali: gestione e valorizzazione di beni e processi aziendali e di beni immobili a vocazione produttiva, anche a fini di tutela e sviluppo dei livelli occupazionali; accesso al credito e ai finanziamenti europei; analisi di fattibilità tecnico-economica e valutazione degli investimenti; controllo delle gestioni societarie anche attraverso la verifica dell'attendibilità dei documenti contabili; tutela degli interessi dell'Agenzia nelle assemblee societarie.

Per consentire la continuità nell'espletamento delle peculiari e delicate funzioni svolte, fino all'adeguamento della suddetta dotazione organica, è stato previsto che l'Agenzia possa continuare ad avvalersi di una quota non superiore a n. 100 unità di personale di qualifica non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o ad enti pubblici non economici e, nei limiti della stessa quota, di n. 20 unità di personale delle forze di polizia a ordinamento civile e militare, da porre in posizione di comando o distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per tale personale è prevista la conservazione dello stato giuridico e del trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

Il medesimo articolo 37, al fine di assicurare a tutto il personale in servizio presso l'Agenzia, proveniente anche da diverse amministrazioni, l'attribuzione di un'adeguata indennità di amministrazione commisurata alla complessità delle competenze attribuite, ha individuato quale misura da attribuire quella in godimento dal personale della corrispondente area del

Ministero della Giustizia; l'adeguamento avverrà nell'ambito del rinnovo del contratto per il biennio 2019-2021.

La medesima norma ha, poi, previsto che, senza interferire con l'operatività e le funzioni ordinarie attribuite al Comitato consultivo di indirizzo, al fine di rendere più snelle e funzionali le procedure, l'Agenzia provveda all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo senza richiedere parere motivato al Comitato.

Il nuovo articolo 37-bis integra una statuizione già in vigore, esplicitando che l'Agenzia può avvalersi, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, sulla base di apposite convenzioni, oltre che delle amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, anche delle società ed associazioni in house ad esse riconducibili, stabilendo che in tale ultimo caso l'Agenzia operi con le medesime modalità previste per gli affidamenti in house.

La ratio è quella di consentire all'Agenzia, che opera in un settore trasversale agli interessi di molteplici Amministrazioni centrali (principalmente Ministero dell'Interno, ministero della Giustizia e Ministero dell'Economia e delle Finanze) di avvalersi delle modalità di affidamento già consentite alle stesse rendendo, all'occorrenza, più rapida ed incisiva la propria azione anche in ambiti in cui le stesse, operando consuetamente tramite i soggetti in house, avrebbero difficoltà nel garantire autonomamente la collaborazione necessaria.

La disposizione integra la norma previgente esplicitando che l'Agenzia può avvalersi, oltre che delle Amministrazioni dello Stato, anche delle società ed associazioni in house ad esse riconducibili nonché degli enti pubblici all'occorrenza, statuendo che i relativi oneri saranno comunque sostenuti con i fondi reperibili nel bilancio dell'Agenzia.

5. Il Decreto Sicurezza e la deroga ai limiti di spesa.

L'articolo 38 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, prevede che le disposizioni recate dall'art. 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 nonché dall'articolo 5, comma 2 del decreto legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012 e dall'articolo 2 – dai commi dal 618 al 623 – delle legge n. 244 del 2007, non trovano applicazione nei confronti dell'ANBSC fino al terzo esercizio successivo all'adeguamento della dotazione organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Le citate disposizioni, al fine del perseguimento degli obiettivi del contenimento della spesa pubblica, hanno fissato dei limiti per particolari tipologie di spesa quali: *spese per studi, incarichi e consulenze* che, a decorrere dal 2011, non possono essere superiori al 20% di quelle sostenute nell'anno 2009; *spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza* che, a decorrere dall'anno 2011, non possono essere superiori al

20% della spesa sostenuta nel 2009 per le medesimo finalità; dall'anno 2011 non si possono effettuare *spese per sponsorizzazioni; spese per missioni, anche all'estero*, che, a decorrere dal 2011, non possono essere superiori al 50% di quelle sostenute nell'anno 2009; *spese concernenti le attività di formazione* che, a decorrere dal 2011, non possono essere superiori al 50% di quelle sostenute nell'anno 2009; *spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio di autovetture nonché per l'acquisto di buoni taxi* che, a decorrere dal 2011, non possono essere superiori all'80% di quelle sostenute nell'anno 2009; *spese annue per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili* che, a decorrere dall'anno 2009, non possono superare la misura del 3% del valore dell'immobile utilizzato, limite ridotto al 1% nel caso di interventi di sola manutenzione ordinaria.

In considerazione dell'attuale processo di riordino dell'Ente, che ha previsto, tra l'altro, l'aumento della dotazione organica da n. 30 a n. 200 unità di personale, si è resa necessaria una rivisitazione dei predetti limiti, al fine di non pregiudicare la piena funzionalità gestionale dell'Agenzia.

Più in particolare la disposizione mira a risolvere la peculiare criticità indotta dalla circostanza che alcune norme di *spending-review* abbiano, negli anni precedenti, operato tagli lineari su alcuni capitoli di spesa di particolare rilievo –quali formazione del personale, manutenzioni ordinarie e straordinarie, collaborazioni, consulenze e missioni – prendendo a riferimento gli stanziamenti previsti e le somme impegnate su determinati capitoli di bilancio negli anni 2009 e 2010.

Benché l'Agenzia in quegli anni muovesse i suoi primi passi e nonostante il fatto che per un ente di nuova istituzione tale operazione dovesse tener conto dei costi di *start up*, non misurabili aprioristicamente nei primi anni del suo funzionamento, i tagli sono stati applicati in maniera drastica, incidendo su capitoli di bilancio che nell'anno di riferimento non esistevano o su cui non era stata ancora stanziata o impegnata alcuna somma, con il risultato che, operando i tagli su valori pari a zero, è stata cristallizzata per il futuro una possibilità di spesa nulla.

L'Agenzia si è, quindi, trovata nella impossibilità di spendere le risorse assegnate dal legislatore per l'esercizio della sua attività istituzionale

Va, inoltre, considerato che le attività dell'Agenzia comportano continui spostamenti del personale non solo per l'esecuzione di attività ispettive ma anche per quelle inerenti alla partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo, a convegni nonché allo svolgimento degli sgomberi di immobili.

Peculiare è poi la situazione di un ente che deve preferenzialmente utilizzare immobili confiscati per stabilire le sue sedi ma al quale – pur disponendo di beni immobili gratuitamente impiegabili e delle risorse necessarie per renderli funzionali allo scopo – era preclusa la possibilità di provvedere ad adeguamenti normalmente necessari, in ragione non solo dello stato di deterioramento che connota detti beni al momento in cui la confisca diventa definitiva, ma anche dell'esigenza di convertirli all'uso pubblico: si tratta di

spese che vanno al di là di quelle previste per la sicurezza sui luoghi di lavoro, precluse per l'inadeguatezza del limite di spesa fissato all'1% del valore del bene sia per le manutenzioni ordinarie che per quelle straordinarie.

La norma derogatoria non necessita di incremento degli stanziamenti ordinari, anche in ragione della possibilità di utilizzare l'elevato avanzo di amministrazione accumulato negli anni pure a seguito della drastica applicazione dei limiti già ricordati. Tuttavia, è stato previsto il termine della deroga dal quarto esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione organica, ritenendo tale lasso temporale idoneo a superare la fase di *start up* ed a consentire una più corretta quantificazione delle pertinenti esigenze.

Allo scadere della deroga, con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'Agenzia, verranno stabiliti specifici criteri per l'applicazione delle norme derogate, sulla base della spesa storica consolidata nel corso dell'ultimo triennio.